

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 232/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 aprile 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini, Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/LIVORNO DEL 15.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 88 del 17.3.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'Hellas Verona F.C. di Verona, riduce la sanzione dell'ammenda ad €7.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/CROTONE DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 91 del 25.3.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Hellas Verona F.C. di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo

3. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PIOVACCARI FEDERICO SEGUITO GARA GROSSETO/CESENA DEL 23.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 91 del 25.3.2013)

La C.G.F., sentito il direttore di gara, respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. di Grosseto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA A.S. CITTADELLA
AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTADELLA/NOVARA DEL 28.3.2013**
(Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92
del 29.3.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra
proposto dall'A.S. Cittadella di Cittadella (Padova). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 4 aprile 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete